

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento datata 25/06/2026 e pervenuta in data 26/06/2026, prot.n. 37800

Operazioni di saldatura, smerigliatura e pulizia con solventi svolte saltuariamente in officina manutenzione

Punto di emissione n. C61

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: metalli nelle polveri

Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in tabella B, allegato I, parte V del D.Lgs.n. 152/2006

Parametro: composti organici volatili

Valore limite di emissione: 50 mgC/m³ (espresso come carbonio organico totale)

Operazioni di lavorazione meccanica del legno con linee di produzione tamburato: operazioni di sezionatura, calibratura, levigatura, multilame, soffiatura e spazzolatura ed incollaggio, taglio con doppia squadratrice, calibratura e levigatura

Punti di emissione nn. S41A, S41B, S42A, S42B, S42C, S43A, S43B

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Punti di emissione nn. S43A ed S43B

Parametro: isocianati

Valori limite di emissione: 5 mg/m³ con soglia di rilevanza 25 g/h

Operazioni di lavorazione meccanica del legno con due nuove linee di finitura (B011 e AV11); una nuova linea di foratura (FO11) e silo polmone 46

Punti di emissione nn. S44A, S44B, S45A, S45B, S47A e Silo 46

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 5 mg/m³

Punti di emissione nn. S44A ed S44B, S45A, S45B

Parametro: isocianati

Valori limite di emissione: 5 mg/m³ con soglia di rilevanza 25 g/h

Valutazioni ai sensi dell'art. 271 c. 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006

Nell'ipotesi venisse modificata la classificazione delle sostanze o delle miscele utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, dovrà presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze

classificate pericolose ai sensi dei regolamenti europei n. 1272/2008 e n. 1907/2006 deve essere preventivamente autorizzata.

Emissioni non soggette ad autorizzazione

Gli impianti termici civili esistenti alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale di 698 kW, 959,4 kW per due impianti, i cui fumi di combustione afferiscono rispettivamente ai punti di emissione nn. C54, C404 e C405, vale quanto previsto ai Titoli II e III della parte V del D.Lgs.n. 152/2006. Tali impianti sono soggetti ai valori limite previsti e per i parametri individuati in allegato IX, parte III, sez. I alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006.

I medi impianti termici civili esistenti alimentati a gas metano di potenzialità rispettivamente di 1.089,8 kW ciascuno per cinque impianti, 1.163 kW e 1.095,3 kW i cui fumi di combustione afferiscono rispettivamente ai punti di emissione nn. C64, C65 e C66, C402 e C403 ed il nuovo medio impianto termico civile alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale 1.089 kW, avente fumi di combustione afferenti al punto di emissione n. C413, vale quanto previsto ai Titoli II e III della parte V del D.Lgs.n. 152/2006. Tali impianti sono soggetti ai valori limite previsti e per i parametri individuati in allegato IX, parte III, sez. I alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006.

I suddetti impianti termici civili devono essere iscritti nel catasto regionale CIRCE ed essere sottoposti a regolare manutenzione ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 e del D. Lgs. n. 192/2005, articolo 4, comma 1, lettere a) e c).

Le emissioni costituite dall'espulsione aria di raffreddamento compressori, afferenti ai punti di emissione nn. C57, C58, C59, C410, C411 e C412 e dall'espulsione aria di raffreddamento della cabina elettrica, afferente i punti di emissione C60, C63, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006.

Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica (operazioni di lavorazione meccanica del legno con due nuove linee di finitura (B011 e AV11); una nuova linea di foratura (FO11) e silo polmone 46 - punti di emissione nn. S44A, S44B, S45A, S45B, S47A e Silo 46

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata contestualmente alla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

a) Operazioni saltuarie di saldatura, smerigliatura e pulizia con solventi svolte in officina manutenzione - punto di emissione n. C61

La ditta è esonerata dall'effettuazione di misure analitiche di autocontrollo.

b) Operazioni di lavorazione meccanica del legno con linee di produzione tamburato: operazioni di sezionatura, calibratura, levigatura, multilame, soffiatura e spazzolatura ed incollaggio, taglio con doppia squadratrice, calibratura e levigatura - punti di emissioni nn. S41A, S41B, S42A, S42B, S42C, S43A ed S43B

Non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

c) Operazioni di lavorazione meccanica del legno con due nuove linee di finitura (B011 e AV11); una nuova linea di foratura (FO11) e silo polmone 46 - punti di emissione nn. S44A, S44B, S45A, S45B, S47A e Silo 46

Dopo la prima serie di analisi prevista dalle procedure di messa in esercizio ed a regime degli impianti, non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

- I valori limite di emissione si riferiscono alle condizioni di esercizio in normal funzionamento dell'impianto, come definito in allegato VI alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006, punto 2.3 e nel paragrafo 5 delle Linee Guida camini "Standardizzazione delle Metodologie operative per il campionamento delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

Operazioni	Sistema di trattamento	Punti di emissione
Operazioni di lavorazione meccanica del legno con linee di produzione tamburato: operazioni di sezionatura, calibratura, levigatura, multilame, soffiatura e spazzolatura ed incollaggio, taglio con doppia squadratrice, calibratura e levigatura.	Filtri a maniche	S41A, S41B, S42A, S42B, S42C, S43A, S43B
Operazioni di lavorazione meccanica del con due nuove linee di finitura (B011 e AV11); una nuova linea di foratura (FO11) e silo polmone 46	Filtri a maniche	S44A, S44B, S45A, S45B, S47A e Silo 46

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- al fine di monitorare lo stato di efficienza del sistema di trattamento installato, i punti di emissione nn. S44A, S44B, S45A, S45B, S47A e Silo 46 dovranno essere provvisti di sonda con principio di misura triboelettrico o elettrodinamico, **entro 1 anno** dal ricevimento del decreto di autorizzazione.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. S44A, S44B, S45A, S45B e S47 devono essere dotati di due prese per ciascun punto di emissione, per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, di diametro interno 4" dotate di controflangia e poste sulla stessa sezione a 90° l'una con l'altra.

Il punto di emissione n. silo 46 dovrà essere provvisto di una presa di prelievo, per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, di diametro interno 4" dotata di controflangia.

La ditta dovrà provvedere alla verifica dell'omogeneità del flusso ai sensi della norma UNI EN 15259, nei punti di emissione nn. S44 A/B, S45 A/B ed S47A dove verrà installato un raddrizzatore di flusso. Le operazioni di verifica dovranno essere condotte e trasmesse alla scrivente Amministrazione ed al Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso contestualmente alle analisi previste dalle procedure di messa in esercizio ed a regime degli impianti.

Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV-Provincia 2024.

Le linee guida ARPAV-Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Treviso [.www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it)

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma EPA CTM 036 per la determinazione degli isocianati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.